

TI_GERICHTE 17.2011.78 vom 5. Dezember 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-12-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2011.78

FR: TI_GERICHTE 17.2011.78 du 5 décembre 2011

IT: TI_GERICHTE 17.2011.78 del 5 dicembre 2011

Regeste

Infrazione alla LCStr. Diritto di precedenza del ciclomotore che sorpassa sulla destra una colonna di veicoli. Principio dell'affidamento (art. 26 cpv. 2 LCStr)

Erwägungen

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 4 CPP quando - come nel caso in esame - la procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente contravvenzioni, mediante l'appello si può far valere unicamente che la sentenza è giuridicamente viziata o che l'accertamento dei fatti è manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, Commentario CPP, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.). L'esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento fattuale è "manifestamente inesatto" o si fonda su una violazione del diritto. La formulazione "manifestamente inesatto" richiama la nozione d'arbitrio elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell'art. 9 Cost. (Mini, op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler Vianin, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, 768), secondo la quale un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile. Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF dell'8 agosto 2011 inc. 6B_312/2011). L'accertamento dei fatti è censurabile ai sensi dell'art. 398 cpv. 4 CPP anche se fondato su una violazione del diritto. Così come precisato da Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell'avamprogetto) il legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali, e la stessa andrebbe interpretata nel senso dell'art. 288 lett. b CPP-TI che prevedeva come motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, op. cit. ad art. 398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, chiarito come l'appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado, durante l'accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti all'amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla

ripartizione dell'onere probatorio (Kistler Vianin, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 398, n. 29, pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha, infine, precisato che questo motivo d'appello contempla anche i casi in cui i fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della verità materiale giusta l'art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

E. 3

Con l'appello, AP 1 ha formulato tre istanze probatorie, chiedendo l'audizione di un testimone, l'ispezione oculare del luogo dell'incidente e l'acquisizione agli atti dei rapporti assicurativi delle assicurazioni coinvolte, tutte prove che, a suo dire, sarebbero necessarie per chiarire lo svolgimento dei fatti e la situazione del luogo dell'incidente. L'art. 398 cpv. 4 CPP esclude, tuttavia, la possibilità, per le parti, di addurre nuove prove in sede di appello se la procedura di primo grado, come nella presente fattispecie, concerneva esclusivamente contravvenzioni (Kistler Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 30, pag. 1778; Eugster, in Basler Kommentar, op.cit., ad. Art. 398 n.3, pag. 2644; Mini, op.cit., ad art. 398, n. 18, pag. 742). Le istanze formulate dall'appellante vanno, di conseguenza, respinte.

E. 4

L'appellante censura l'accertamento della posizione in cui si trovava la vettura da lui condotta al momento della collisione con il ciclomotore di K., nonché della velocità alla quale questi stava circolando.

E. 4.1

Rilevato come la vettura dell'imputato fosse stata danneggiata nella sua parte centrale e considerata la larghezza della corsia ciclabile, il pretore ha accertato che, al momento della collisione, "il veicolo doveva appena aver cominciato a salire sul marciapiede con le ruote anteriori" ed ha, quindi, escluso la tesi - sostenuta dall'appellante al dibattimento (verbale 21 giugno 2011 di interrogatorio dell'imputato e verbale dibattimento 21 giugno 2011, pag. 2) - secondo cui esso si trovava già per quasi metà sul marciapiede (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3-4). Riguardo alla velocità tenuta dal ciclomotorista, il primo giudice si è limitato ad osservare che, arrivando in salita, questi "non circolava con ogni verosimiglianza a una velocità tale da sorprendere l'imputato" (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4).

E. 4.2

Dopo aver ricordato la testimonianza di B. che, con riferimento alla manovra di svolta, ha dichiarato che "dopo che lo stesso è passato, ho sentito un colpo proveniente dalla destra del mio veicolo" (verbale 20 gennaio 2011, pag. 2), nel suo appello AP 1 si limita a ribadire quanto già affermato davanti al primo giudice, e meglio che "la manovra in corso se non terminata era sicuramente ben più che iniziata". Afferma, poi, che proprio il fatto che la sua autovettura è stata danneggiata "nel mezzo" dimostra, contrariamente a quanto ritenuto dal pretore che, al momento della collisione, egli aveva già superato, con la sua vettura, la corsia preferenziale per intero (motivazione d'appello, pto. II, n. 5, pag. 6, n. 8, pag. 9). Rilevando, poi, come il ciclomotore guidato da K. (modello "Ciao", non truccato, di 16 anni) difficilmente avrebbe potuto, in salita, raggiungere una velocità tale da non potersi fermare in un breve spazio, e proprio "il fatto che K. non lo abbia fatto, avvalora la tesi secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta" (motivazione d'appello, pto. II, n. 7,

pag. 8). Anche il danno evidente causato all'autovettura dimostra, a mente dell'appellante, che K. procedeva ad una velocità "abbastanza sostenuta" (motivazione d'appello, pto. II, n. 8, pag. 9).

E. 4.3

Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare l'arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E', invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire, che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha ommesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Secondo la giurisprudenza, per essere annullata una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

E. 4.4

In concreto, le argomentazioni esposte dall'appellante, non bastano a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio nell'accertare la posizione dell'autovettura al momento della collisione e la velocità a cui transitava il ciclomotore. Sull'accertamento della posizione dell'autovettura al momento dell'impatto, l'appellante si limita a sostenere che la parte danneggiata dimostra il contrario di quello che da tale elemento ha dedotto il primo giudice. Ma, così argomentando, egli si limita a fare del materiale probatorio una valutazione diversa da quella fatta in prima sede, senza ancora dimostrare che questa sia manifestamente sbagliata. Ciò non basta perché la scrivente Corte - che opera nei limiti imposti dall'art 398 cpv 4 CPP - possa intervenire nell'accertamento dei fatti. Presupposto per un tale intervento è l'accertamento di un arbitrio e l'appellante dimentica che, quand'anche la sua valutazione del materiale probatorio fosse, in sé, sostenibile, ancora ciò non equivarrebbe alla dimostrazione dell'arbitrarietà - cioè, della manifesta erroneità - di quella effettuata dal primo giudice. Invece di proporre una sua valutazione del materiale probatorio, l'appellante avrebbe dovuto cercare di dimostrare perché il primo giudice, nel suo procedere, ne ha tratto conclusioni talmente sbagliate da essere insostenibili. Proposta impropriamente, la censura è, quindi, irricevibile. Parimenti ne è per la censura riguardante la velocità del ciclomotore. Ritenuto come l'argomentazione proposta fra le righe dell'appello, secondo cui il ciclomotore era truccato, non sia supportata da alcun elemento probatorio e sia, quindi, del tutto inconsistente, la tesi appellatoria - sorprendente e finanche temeraria - secondo cui il fatto che il ciclomotorista non si sia fermato prima dell'impatto "avvalora la tesi secondo cui questi procedeva a velocità sostenuta" non è certamente atta a dimostrare l'arbitrarietà dell'accertamento effettuato dal pretore che, facendo uso di buon senso e in modo del tutto sostenibile, ha ritenuto che il fatto che K. circolasse in salita con un vecchio ciclomotore Ciao, esclude che egli viaggiasse a velocità sostenuta, e meglio - ne deriva - ad una velocità superiore a quella dichiarata di circa 30 km/h (verbale K. del

06.12.2009). Anche su questo punto, l'appello è irricevibile.

E. 5

L'appellante contesta, poi, di avere violato le norme sulla circolazione stradale, sostenendo che, a causa dell'oscurità già calata al momento dell'incidente (avvenuto alle 17.15 del 27 novembre 2009), del traffico intenso nella direzione percorsa dal ciclomotore, della particolare conformazione della strada nel punto di svolta (curva in leggera contropendenza) e della velocità a cui è sopraggiunto il ciclomotore, gli era impossibile scorgere l'arrivo. Afferma di avere guardato, prima di effettuare la manovra di svolta - eseguita a passo d'uomo - sia la corsia delle auto che la corsia preferenziale e il marciapiede (motivazione d'appello, pto. II, n. 4, pag. 5, n. 7n. 6, pag. 7, n. 8, pag. 8 - 9). La situazione e il fatto che il veicolo proveniente in senso inverso si era appositamente fermato per consentirgli la svolta a sinistra imponevano a K. - sostiene l'appellante - un comportamento maggiormente prudente. K. - conclude il resistente - non può, dunque, trincerarsi dietro la semplice esistenza di un diritto di precedenza.

E. 5.1

Il pretore, pur riconoscendo la particolare conformazione della strada nel luogo dell'incidente ("in quel punto la ciclopista è in salita ed è quindi ancora più difficile controllare se è libera", sentenza impugnata, consid. 6, pag. 3), ha stabilito che l'imputato avrebbe potuto vedere l'arrivo del ciclomotore se solo avesse usato "una diligenza superiore a quella messa in atto" (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4) e meglio se avesse, prima di attraversarla, controllato il traffico sulla corsia ciclabile, ciò che, invece, AP 1 non ha fatto, limitandosi ad "attraversare semplicemente le corsie inverse come se fosse una corsia unica" (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 4).

E. 5.2

Giusta l'art. 90 n. 1 LCStr, chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa. L'art. 34 cpv. 3 LCStr impone al conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per svoltare, di badare, oltre ai veicoli che seguono, a quelli che giungono in senso inverso cui, giusta l'art. 36 cpv. 3 LCStr, deve essere data precedenza. L'esercizio del diritto di precedenza è, poi, specificato all'art. 14 dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC) secondo cui chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto, ma deve ridurre per tempo la velocità e, se obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione. In presenza, come in concreto, di colonne parallele (corsia normale di marcia e ciclopista), è permesso passare sulla destra di altri veicoli, purché questi non si fermino a dare la precedenza ai pedoni o ad altri utenti di mezzi simili a veicoli (art. 8 ONC). Giusta l'art. 14 cpv. 3 ONC, la precedenza dei veicoli che circolano in colonne parallele deve essere rispettata anche se la colonna più vicina è ferma. Quando una delle colonne parallele è, come nella presente fattispecie, una ciclopista ai sensi dell'art. 33 OSStr (Ordinanza sulla segnaletica stradale), che obbliga i conducenti di velocipedi e di ciclomotori le cui ruote sono disposte in senso longitudinale a servirsi dell'apposita strada indicata dal segnale "Ciclopista", l'art. 40 cpv. 4 ONC prevede che chi intende attraversare una ciclopista o una corsia ciclabile all'infuori di intersezioni, per esempio per accedere ad un immobile, deve concedere la precedenza ai ciclisti. La stessa precedenza deve essere accordata anche ai ciclomotori che usano la ciclopista così come previsto dall'art. 33 OSStr, o che dispongono della facoltà di utilizzarla sancita dall'art. 40

cpv. 3 ONC, facoltà loro concessa quando, come nella presente fattispecie, la ciclopista è delimitata da una linea discontinua.

E. 5.3

In concreto, trovano chiara applicazione gli articoli 34 cpv. 3 e 36 cpv. 3 LCStr, ritenuto che l'appellante stava cambiando direzione (per cui aveva correttamente azionato il relativo indicatore di direzione), segnatamente stava svoltando a sinistra per immettersi in una strada laterale secondaria (sbocco su un piazzale). L'appellante, che ha rispettato le regole relative alla precedenza per quanto attiene alla prima corsia di marcia, avrebbe dovuto avere analogo rispetto, in ossequio a quanto previsto dalla LCStr e dalla ONC, anche per la precedenza dei ciclisti e ciclomotori che circolavano sulla corsia parallela più a destra, e che non si trovavano in colonna, ma circolavano fluidamente, superando le vetture incolonnate. Il ciclomotore guidato da K., che transitava correttamente sulla corsia ciclabile e stava superando la colonna di vetture sulla destra come consentitogli dall'art. 40 cpv. 4 ONC applicabile in presenza di corsie parallele, beneficiava, infatti, certamente della precedenza nei confronti dell'appellante. Questi avrebbe, di conseguenza, dovuto attendere il passaggio di K. prima di immettersi nella ciclopista e completare la manovra di svolta. Il fatto che B., che circolava in senso inverso all'appellante, si sia fermato per permettergli la svolta a sinistra, non dispensava AP 1 dal verificare che nessun veicolo stesse sopraggiungendo sulla corsia ciclabile alla destra della colonna di veicoli fermi (Bussy & Rusconi, Commentaire, ad art. 36 LCR, n. 2.2.3; STF 18.01.1994 in Jdt 1994 I p. 691, consid. 2a; STF 6A.54/2005, consid. 3.3). Le argomentazioni relative alla conformità della strada e all'intensità del traffico - che avrebbero reso impossibile vedere il sopraggiungere del ciclomotore - non soccorrono l'appellante. Per costante dottrina e giurisprudenza, è, infatti, il debitore della precedenza che, prima di svoltare invadendo la corsia di contromano, deve osservare attentamente tutte le direzioni dalle quali potrebbe giungere un veicolo a beneficio della precedenza, mantenendo la medesima attenzione durante tutta la manovra di svolta (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.6; DTF 85 IV 146), ritenuto che le particolari precauzioni imposte da una scarsa visibilità in corrispondenza di una svolta sono, ancora, a carico del debitore della precedenza (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.4.7 e riferimenti giurisprudenziali citati). La pendenza della strada in quel punto e il forte traffico, elementi che riducevano notevolmente la visibilità sulla ciclopista in corrispondenza del punto di svolta, imponevano all'appellante di assicurarsi con grande attenzione che non vi fossero velocipedi in arrivo sulla ciclopista ai quali accordare la dovuta precedenza, e di non procedere all'attraversamento della ciclopista prima di essersi potuto effettivamente accertare di tale circostanza. Si ricorda qui che la tesi della velocità eccessiva tenuta da K., che l'appellante porta a sua discolpa, si diparte da un accertamento di fatto diverso da quello effettuato, come visto senza arbitrio, dal primo giudice. Al riguardo, si osserva, comunque, che un'ipotetica - ma, lo si ricorda, non data in concreto - velocità eccessiva del ciclomotore, nulla cambierebbe riguardo il dovere dell'appellante di rispettare la precedenza dei veicoli che giungono in senso contrario: in effetti, per costante dottrina e giurisprudenza, una velocità sostenuta, se non risulta essere manifestamente superiore a quella consentita e, dunque, per ciò imprevedibile per l'altro conducente, non annulla certamente il diritto di precedenza previsto dalla legge (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 2.2.2, 3.4.6 e 3.6.4; DTF 85 II 89; DTF 101 IV 333; DTF 91 IV 91; STF 6P.158/2005, consid. 4.2 e 4.3)

E. 5.4

Cade, infine, nel vuoto la tesi secondo cui K. “non può trincerarsi dietro il diritto di precedenza”. Se è vero, infatti, che il diritto di precedenza non è assoluto (Bussy & Rusconi, op.cit., ad art. 36 LCR, n. 3.1.2), e che anche chi è tenuto a concedere la precedenza, può invocare il principio dell’affidamento dedotto dall’art. 26 cpv. 2 LCStr, secondo il quale, nella circolazione, ogni utente della strada può confidare nel corretto comportamento degli altri utenti nella misura in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario, per potersi disculpare invocando tale principio è necessario che il comportamento della vittima sia stato a tal punto eccezionale, straordinario e imprevedibile da imporsi come la causa più probabile ed immediata dell’evento considerato facendo, così, venir meno il nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’autore e il sopraggiungere dell’evento (STF 6S.297/2003 consid. 3.2 e 4). Ciò che non si verifica certamente nel caso concreto, in cui non si vede nemmeno quale norma il ciclomotorista abbia violato. Visto quanto precede, l’appello deve essere respinto. 6. Sulla tassa di giustizia e sulle spese Gli oneri processuali del presente giudizio consistenti in fr. 400.- per tassa di giustizia e in fr. 50.- a titolo di spese, seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art.

E. 9

Cost, 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 26 cpv. 2 LCStr, 8 cpv. 3, 14 cpv. 1 e 3, 40 cpv. 3 e 4 ONC, 33 cpv. 1, 74 cpv. 5 OSStr, 106 CP, 10 e 398 e segg. CPP, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L’appello è respinto, Di conseguenza: 1.1. AP 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per avere, il 27 novembre 2009 a Cadempino, alla guida della vettura, eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un ciclomotorista che sopraggiungeva in senso inverso sulla corsia ciclabile, collidendo conseguentemente con lo stesso. 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla multa di fr. 300.- (trecento) con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la pena detentiva sostitutiva è fissata in giorni 3 (tre). 1.2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 830.- (ottocentotrenta) per il procedimento di primo grado. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 400.- - spese complessive fr. 50.- fr. 450.- sono posti a carico dell’appellante. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.